

Roma,

Confimi Industria

Via Livenza n. 7

00198 Roma

Rif. Nota Prot. n. 4/2017

OGGETTO: Novità in materia di dichiarazioni d'intento da marzo e da aprile 2017 – Risposta quesiti.

Con riferimento a quanto in oggetto ed in riscontro alla nota sopra richiamata, con la quale codesta confederazione ha formulato dei quesiti in relazione alla modifica del modello di dichiarazione d'intento ed in materia di utilizzo del plafond nelle operazioni di estrazione di beni da depositi iva, si forniscono di seguito alcuni chiarimenti.

- *Caso 1 - Esportatore abituale che utilizza il plafond fisso:* come già chiarito al punto 4 della Risoluzione n. 120/E del 22 dicembre 2016, se l'esportatore abituale intende acquistare da un fornitore per un importo superiore a quello preventivamente indicato nella dichiarazione d'intento, deve produrre una nuova dichiarazione indicando l'ammontare ulteriore fino a concorrenza del quale intende continuare ad effettuare acquisti senza Iva. Ovviamente, in corso d'anno, è ammessa anche la possibilità di presentare dichiarazioni d'intento ad ulteriori fornitori.
- *Caso 2 – Esportatore abituale che utilizza il plafond fisso:* per quanto concerne la possibilità di emettere dichiarazioni d'intento nei confronti di più fornitori per un importo complessivo superiore al plafond disponibile, si conferma che:
 - a. le dichiarazioni trasmesse saranno accettate dal sistema anche laddove l'ammontare complessivo superi il plafond;
 - b. non sono previste conseguenze a seguito della dichiarazione d'intento presentata con importi superiori al plafond disponibile, posto che lo stesso si esaurisce in

base agli acquisti effettivi e non sulla base di quanto dichiarato. In merito all'importo da indicare nel campo 2 del modello di dichiarazione d'intento si richiama quanto già chiarito nel punto n. 4 della Risoluzione n. 120/E del 02 dicembre 2016 e nella Risoluzione n. 35/E del 13 aprile 2015.

- c. per quanto riguarda la dichiarazione d'intenti, se è già stata presentata la dichiarazione Iva, va semplicemente barrata l'apposita casella; in caso contrario, occorre indicare le operazioni che hanno concorso alla formazione del plafond, barrando le apposite caselle. Sotto il profilo sostanziale, si rammenta che il totale degli acquisti effettuati senza Iva deve al più corrispondere al valore del plafond effettivamente maturato ed indicato in dichiarazione.
- *Caso 3 – Esportatore abituale che utilizza plafond mobile:* facendo sempre riferimento al punto 4 della Risoluzione 120/E del 22 dicembre 2016, è possibile nel medesimo anno emettere nuove dichiarazioni d'intento sia nei confronti di fornitori già destinatari di altre dichiarazioni, ove sia necessario superare la soglia precedentemente dichiarata, sia nei confronti di nuovi fornitori.
 - *Caso 4 – Modalità emissione dichiarazione d'intento per utilizzo in estrazione da deposito Iva:* per le operazioni di estrazione dai depositi Iva, le cui novità a norma dall'art. 4 del Decreto Legge n. 193/2016 andranno in vigore dal 1° aprile 2017, non sono previste ulteriori modifiche alla modulistica delle dichiarazioni d'intento da utilizzare a partire dal 1° marzo 2017; tali dichiarazioni seguiranno le stesse modalità di compilazione già indicate per le altre operazioni soggette all'obbligo.

Per quanto concerne le questioni poste nel *Caso 5*, sulle modalità di assolvimento dell'imposta per estrazione di beni acquistati in custodia nel deposito, considerato che l'iter legislativo per l'emanazione del Decreto è ancora in corso e che l'entrata in vigore è prevista per il primo aprile 2017, ci si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in seguito.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE CENTRALE
Aldo Polito